

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3201 del 08/09/2016
Oggetto	DPR N. 59/2013. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED INTERURBANO SVOLTA NELLO STABILIMENTO IN COMUNE DI PIACENZA, VIA ARDA N. 21.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3282 del 07/09/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto SETTEMBRE 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA SETA S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI TRASPORTO PUBBLICO URBANO ED INTERURBANO SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA ARDA N. 21. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Det. Dir. n° 272 del 13/2/2015 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato – ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 – l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta SETA S.p.A. per l'attività di "officina e deposito autobus", svolta nello stabilimento in oggetto, autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con Provvedimento Conclusivo del 10/03/2015, P.G. n° 18922;

VISTA l'istanza della Ditta SETA S.p.A. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dallo Sportello Unico del Comune di Piacenza con nota dell'19.02.2016, prot. n. 14665 (protocollo Arpae con n. 1760 del 26.02.2016), al fine di ottenere, in ragione dell'intenzione di apportare modifiche sostanziali al ciclo produttivo (nuova postazione di aspirazione al servizio dell'attività di saldatura) una nuova Autorizzazione Unica Ambientale, modificata rispetto alla precedente, per quanto riguarda l'autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs n. 152/06 comprendente il seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;

VISTE altresì le integrazioni pervenute in data 27.05.2016 (prot. Arpae n. 5506), con cui la ditta ha precisato che la nuova emissione derivante dall'attività di saldatura verrà denominata come E10 anziché E18 (come indicato erroneamente nell'istanza sopra citata);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Servizio Territoriale di Arpae in relazione alle emissioni in atmosfera con nota 12.07.2016, prot. n. 7337;
- nota del 29.07.2016 (acquisita agli atti di Arpae in pari data con prot. n. 8203), con la quale il Comune di Piacenza trasmetteva il parere favorevole in merito alle emissioni in atmosfera non rilevando, per quanto attiene l'impatto acustico, condizioni ostative all'esercizio dell'attività anche a seguito della modifica di cui trattasi;
- lettera del 03.08.2016 – prot. n. 52974 (prot. Arpae n. 8399 del 04.08.2016) con cui l'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni all'istanza presentata dalla ditta, facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpa e per il decentramento amministrativo revisionato con DGR n. 75 del 13 luglio 2016;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa e nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla **Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.a.** (C.FISC. 02201090368), avente sede legale in Comune di Modena, strada Sant'Anna n. 2, per l'attività di "trasporto pubblico urbano ed interurbano", svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza via Arda n. 21. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli in materia ambientale:
 - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/06, allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue reflue industriali;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E3 IDROPULTRICE A GASOLIO

Durata massima giornaliera	45	minuti/g
Altezza minima	8,5	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Materiale particolato	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	100	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONI N. E4÷E9 GAS DI SCARICO VEICOLI

Durata massima giornaliera	10	minuti/g
Altezza minima	8,5	m

EMISSIONE N. E10 SALDATURA

Portata	1250	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	5	h/gg
Altezza minima	10	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nm ³
Monossido di carbonio (espressi come CO ₂)	10	mg/Nm ³

- a) il combustibile utilizzato deve essere conforme a quanto disposto dall'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - b) stante la limitata durata di funzionamento dell'impianto di cui all'emissione E3 e fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti, il gestore può non effettuare autocontrolli a detta emissione;
 - c) l'aspirazione dei fumi di scarico che danno luogo alle emissioni E4÷E9 devono avvenire mediante apposite manichette e gli inquinanti devono essere convogliati all'esterno;
 - d) la condotta di emissione E10 dovrà avere un'altezza pari a quella indicata nell'istanza;
 - e) il camino E10 deve essere dotato di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
 - f) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - o UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
 - o UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particellare**;
 - o ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - o UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del **monossido di carbonio**;
 - g) La durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
 - h) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
 - i) la ditta non dovrà superare un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti e diluenti pari a 40 kg/mese;
 - j) i controlli saranno effettuati sulla base di un registro dei quantitativi su cui annotare i consumi mensili dei prodotti per la saldatura, che dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate e tenuto a disposizione degli organi di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento;
 - k) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate a cura dell'Ente di controllo e firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo, ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
 - l) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - m) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti di cui alle emissioni nuove o modificate è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - n) **entro trenta giorni** dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'Arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
 - o) **qualora** le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore dello stabilimento.
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura** il rispetto, nel pozzetto di prelievo fiscale, dei limiti di cui alla tabella 3 - allegato 5 della Parte Terza - del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di campionamento fiscale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione del depuratore dovranno essere mantenuti sgombri in modo tale da garantire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti delle acque reflue; in particolare, il pozzetto di campionamento fiscale dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta delle acque reflue. Dovrà essere reso sempre accessibile all'Autorità di Controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;
 - b) i limiti di emissione di cui al precedente punto 3. non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;
 - c) il depuratore dovrà essere sempre tenuto in funzione in presenza di produzione di acque reflue;
 - d) dovrà essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle condotte fognarie, dei pozzetti di ispezione e del depuratore chimico - fisico che dovrà essere sottoposto a verifiche periodiche, come indicato nel manuale d'uso e manutenzione fornito dalla ditta costruttrice; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dal depuratore. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - e) nel caso si verifichino imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti o disservizi al depuratore o avaria alle condotte fognarie interne, ovvero cessazione del funzionamento al depuratore stesso, la ditta SETA SPA dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPAE, indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 3. ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;
 - f) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Piacenza, al Gestore del Servizio Idrico Integrato, all'ARPAE, ogni eventuale modifica della modalità di scarico delle acque reflue industriali rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che i fanghi, gli oli e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione chimico-fisico o delle condotte fognarie interne allo stabilimento dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo - che verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata nelle premesse del presente atto;
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.